



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 114/08

N. MECC. 0806182/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 16 OTTOBRE 2008

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	PACHI'
BATTAGLIA A.	GARCEA	PETRARULO
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	MAROCCO	SATURNINO
CONTICELLI	MAZZEI	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MOIOLI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	NICOLA	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA
Risulta assente la Consiglieria: BATTALIA V. – CONTICELLI – COSTAMAGNA .

In totale con il Consigliere anziano n. 22 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO, per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:
ART. 42 COMMA 2. PROROGA DI ANNI UNO DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PER
LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO C.R.S.C. RISORGIMENTO, VIA POGGIO 16.

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-
VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROROGA DI ANNI UNO DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO C.R.S.C RISORGIMENTO, VIA POGGIO 16.

Il Presidente riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002, n. mecc. 200208172/10, veniva concesso in gestione sociale per anni 5 un terreno sito in via Poggio 16 di superficie complessiva di mq. 300 circa, sul quale erano stati realizzati 4 campi per il gioco delle bocce, al Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento. Il fabbricato adiacente, sede della bocciofila, è edificato sul terreno limitrofo di proprietà del concessionario.

Nella zona in cui è ubicata la bocciofila, in seguito al rilascio di concessioni edilizie la Città ha previsto che alcune risorse provenienti da oneri di urbanizzazione a scomputo fossero utilizzate per costruire un bocciodromo coperto, da edificare nell'area confinante con il terreno in concessione e la sede, dopo la demolizione di fabbricati ad uso attività artigianali siti sulle vie Garlanda e Tronzano. L'accordo prevede che quando saranno ultimati i lavori di edificazione, il nuovo bocciodromo verrà assegnato in convenzione al Circolo Culturale Risorgimento, pertanto in quella fase si renderà necessaria una modifica della convenzione.

In attesa della realizzazione di quanto sopra esposto si ritiene di prorogare la durata della concessione, per il tempo necessario per la realizzazione del bocciodromo, quantificato in un minimo di anni uno, rinnovabile con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, tutti gli anni, fino ad ultimazione dei lavori.

Preso atto che il canone attualmente ammonta ad un importo complessivo di Euro 145,97 in base all'adeguamento ISTAT. Le condizioni generali di concessione sono riportate nell'allegato schema, facente parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto dal concessionario.

All'atto della consegna del bocciodromo verrà attivato l'iter tecnico/amministrativo per il rinnovo della concessione alle condizioni del Regolamento per la Gestione sociale degli impianti sportivi n. 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 200403053/10) e s.m.i..

La proroga della convenzione è stata illustrata nella seduta di V Commissione regolarmente convocata e riunitasi il 15 settembre 2008.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle competenze proprie attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proroga della convenzione per la concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Poggio n 16, Torino, composto un terreno di mq. 300 con 4 campi per il gioco bocce, per il tempo necessario per la realizzazione del bocciodromo, quantificato in un minimo di anni uno, rinnovabile con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, tutti gli anni, fino ad ultimazione dei lavori, decorrente a far data dalla esecutività del presente atto;
- 2) di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema di convenzione per la concessione in gestione sociale del citato impianto sportivo, allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1) con il Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento C.F. 02823720012, con sede legale in Torino via Poggio n 16, rappresentato dal signor Fois Gino nato a Torino il 29/06/1935, C.F. FSOGPT35H29L219E, residente a Torino in corso Grosseto 163;
- 3) di approvare il canone di Euro 145,97, previsto dalla delibera del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 n. mecc. 200208172/10 che assegnava l'impianto in concessione e rivalutato in base agli indici ISTAT;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del citato Testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: BATTAGLIA A. – BORIO – CATIZONE – CRESCIMANNO – GARCEA – MAROCCO – PIARULLI – SATURNINO – SCAGLIOTTI.

Per quanto sopra esposto, il Consiglio con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	13
VOTANTI	12
FAVOREVOLI	12
CONTRARI	/
ASTENUTI	1 (PETRARULO)

DELIBERA

1. per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Poggio n 16, Torino, composto un terreno di mq. 300 con 4 campi per il gioco bocce, per il tempo necessario per la realizzazione del bocciodromo, quantificato in un minimo di anni uno, rinnovabile con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, tutti gli anni, fino ad ultimazione dei lavori, decorrente a far data dalla esecutività del presente atto;
2. di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema di convenzione per la concessione in gestione sociale del citato impianto sportivo, allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1) con il Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento C.F. 02823720012, con sede legale in Torino via Poggio n 16, rappresentato dal signor Fois Gino nato a Torino il 29/06/1935, C.F. FSOGPT35H29L219E, residente a Torino in corso Grosseto 163;
3. di approvare il canone di Euro 145,97, previsto dalla delibera del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 n. mecc. 200208172/10 che assegnava l'impianto in concessione e rivalutato in base agli indici ISTAT;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 13 – VOTANTI 12 – FAVOREVOLI 12 – ASTENUTO 1) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato 1

CITTA' DI TORINO VI CIRCOSCRIZIONE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA POGGIO 16
AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE RISORGIMENTO**

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la concessione dell'impianto sportivo municipale sito via Poggio 16 al Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento, C.F. 02823720012, con sede legale in Torino, via Poggio 16, rappresentata dal Presidente sig. Fois Gino nato a Torino il 29/06/1935 e residente in Torino, corso Grosseto n. 163, C.F. FSOGPT35H29L219E, conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Circoscrizione 6 assegna al Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento sito in via Poggio 16, di seguito denominato concessionario una parte di una bocciolina sportiva costituita da un terreno con 4 campi per il gioco delle bocce per complessivi metri quadri 330 circa.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Eventuali adeguamenti o regolarizzazioni saranno a carico del concessionario.

ART. 2

Lavori di adeguamento e miglioria

Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 3

Durata

La convenzione avrà la durata di anni uno con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della delibera del Consiglio Circoscrizionale che approva il presente atto.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di **Euro 145,97 I.V.A.** compresa da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circostrizione n. 6 a partire dall'esecutività della determina dirigenziale.

Il concessionario, contestualmente al pagamento della prima rata, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta a far tempo dalla data di scadenza della precedente convenzione calcolata sulla base del precedente canone.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto,
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5

Finalità sociali

La Circostrizione n. 6 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, con preavviso di 15 giorni, nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

ART. 6

Orario di apertura

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta. In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del club convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. Ove richiesto dalla normativa vigente, l'eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lvo. n. 81 del 9 aprile 2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione n. 6 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante

versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico - sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 14

Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15**Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Tutti gli oneri sono a carico del concessionario.

ART. 16**Controlli**

La Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento della Città n. 295, i Funzionari della Circoscrizione n. 6 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17**Penali e Revoca**

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18**Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 19**Restituzione impianto**

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato

alla Città, in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ART. 20

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 21

Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 22

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 23

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione

Per accettazione del presente disciplinare composto da 23 articoli.

Il Direttore di Circoscrizione
Dott. Francesco Dante

Il Presidente
Circolo Ricreativo Culturale Risorgimento
signor Fois Gino